

Senato della Repubblica

X Commissione (Industria, commercio e turismo)

XIII Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Disegno di legge n. 1541, concernente la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Audizione di Assoelettrica

Intervento del Presidente Chicco Testa

3 Luglio 2014

Assoelettrica ringrazia le Commissioni X e XIII del senato per questa audizione su un provvedimento che contiene, tra le altre, disposizioni di significativo impatto per il settore elettrico e che pertanto ci consente di fornire un costruttivo contributo ai fini della definizione degli interventi che il Parlamento intenderà operare all'atto della conversione in legge del c.d. DL Competitività.

In tema di riduzione delle bollette a favore delle PMI, il Governo ha previsto una riduzione di alcuni oneri di sistema, distribuiti fra diverse categorie di beneficiari, allo scopo di diminuirne l'impatto.

Assoelettrica condivide pienamente questa esigenza di riduzione del peso delle bollette elettriche; la nostra proposta non è certo di arroccare le

imprese elettriche in un posizione di difesa di presunti vantaggi, ma al contrario di offrire al mercato energia a prezzi sempre più competitivi al fine di allargare la platea degli utenti sopprimendo, ad esempio, le penalizzazioni che oggi limitano il ricorso alle elettrotecnologie.

Naturalmente ci rendiamo conto della difficoltà di una manovra di questo genere, visto che ciascuno dei soggetti interessati ha costruito piani economici basati sulla costanza di questi proventi/benefici. Ci auguriamo che la formulazione finale sia improntata a criteri di equità e tale da non mettere in difficoltà la sopravvivenza delle aziende.

Tale criticità emerge riguardo alla disposizione di cui **all'articolo 24** relativa alle rete interne d'utenza, RIU, e ai sistemi efficienti d'utenza, SEU e SESEU. L'AEEGSI ha più volte segnalato la preoccupazione circa gli effetti derivanti da una proliferazione delle configurazioni di rete che, a legislazione vigente, beneficiano della limitazione dell'applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione nonché degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Assoelettrica, nel condividere la preoccupazione per il livello raggiunto dagli oneri di sistema, in larga misura dovuto alle politiche d'incentivazione delle fonti rinnovabili e del fotovoltaico in particolare, che pone, oggettivamente, un problema di sostenibilità e di redistribuzione di tali oneri, peraltro in una situazione congiunturale di riduzione della base imponibile, ritiene comunque necessario che le proposte di modifica del quadro legislativo salvaguardino gli investimenti già effettuati.

Una discontinuità rispetto alla situazione attuale, che comunque tenga conto dei costi effettivi generati sul sistema delle configurazioni di rete in questione, deve essere ben traggiurata dal punto di vista della tempistica per porre fine a quella che Assoelettrica ha più volte segnalato come l'interessata corsa alla fuga dal denominatore. Dove per denominatore si intende la quantità complessiva dei kWh sui quali spartire il costo del numeratore, vale a dire l'insieme degli oneri di sistema.

Al riguardo occorre spezzare il circolo vizioso che sta caratterizzando le dinamiche di prezzi e consumi elettrici. All'aumentare dei costi energetici per le imprese, per effetto principalmente delle componenti parafiscali, si acuiscono le problematiche di competitività, contribuendo ad alimentare il fenomeno della deindustrializzazione con la conseguente ulteriore diminuzione dei consumi e il maggior peso degli oneri fiscali sulla bolletta per effetto della riduzione del numero di kWh su cui vanno ripartiti. Assoelettrica ritiene invece che occorra ripartire da un circolo virtuoso che attraverso una riduzione delle componenti parafiscali e conseguente riduzione del costo dell'energia elettrica corrobori l'auspicata ripresa economica e dei consumi elettrici, aumentando la base imponibile su cui ripartire gli oneri di sistema.

Ciò potrà avvenire, oltre che attraverso l'auspicabile ripresa del comparto manifatturiero, anche attraverso la diffusione delle tecnologie elettriche efficienti, coerentemente con quanto sostenuto nella SEN, sia dove propone l'efficienza energetica come prioritaria leva di intervento, sia dove si asserisce la necessità che il vettore elettrico assuma "un ruolo di maggior rilevanza".

Ma ciò implica anche una revisione del quadro regolatorio, condizione indispensabile per favorire la diffusione delle tecnologie più efficienti, quali le pompe di calore ed trasporti elettrici, sia individuali sia collettivi. La transizione verso il vettore elettrico comporterebbe un dividendo multiplo: quello ambientale, di efficienza energetica e quello tariffario, grazie all'aumento della base imponibile su cui ripartire gli oneri di sistema.

Assoelettrica ritiene che debba essere effettuato il massimo sforzo per promuovere e diffondere le tecnologie più efficienti. Al riguardo, **all'art. 30** "Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili", si ritiene necessario che anche le pompe di calore destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria o di sola acqua calda siano incluse nel perimetro degli interventi di semplificazione delle procedure autorizzative. Infatti, le pompe di calore non solo sono equiparate dal punto di vista normativo al solare

termico (che dai sensi della disposizione in esame usufruisce della semplificazione amministrativa) ma sono da considerarsi, di fatto, impianti che utilizzano energia da fonte rinnovabile, contribuendo in tal senso anche al raggiungimento dell'obiettivo di utilizzo entro il 2020 del 17% di energia da fonti rinnovabili. Attualmente, invece, l'installazione delle pompe di calore destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria è considerata come un'estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e, come tale, alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria (ex art. 3.1.b del DPR 380/2001) per il quale si rende necessario, insieme alla comunicazione di inizio lavori, anche di apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ex. Art 6, comma 4, del DPR 380/2001). Ciò rappresenta un vincolo amministrativo causa di rallentamenti nell'iter autorizzativo per l'installazione di tali impianti e di oneri eccessivi. Infatti, le varie misure incentivanti adottate (detrazioni e tariffazione agevolata), sono vanificate dagli oneri amministrativi e tecnici: per installare una pompa di calore un cittadino trova a dover pagare tra i 400 ed i 500 euro, oneri, tra l'altro, che si differenziano a seconda del comune competente. E' chiaro, dunque, che tale impegno economico vanifica, di fatto, i vantaggi delle tariffe incentivanti e delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente proprio per la pompa di calore.

Si propone inoltre, per le medesime motivazioni, che gli interventi di installazione di pompe di calore per la produzione esclusivamente di aria rientrino nell'ambito della manutenzione ordinaria e quindi siano soggetti alla disciplina semplificata (che non prevede la necessità di un titolo abilitativo ovvero di una comunicazione).

Sempre nell'ottica di incentivare la diffusione degli impianti di pompa di calore eliminando a tale fine ogni forma di ostacolo di ordine normativo/amministrativo oggi presente, all'interno del DL dovrebbe essere prevista l'esclusione in caso di installazione di pompe di calore con potenza non superiore a 15 kW dagli obblighi di comunicazione relativi alla relazione

tecnica di cui all'art. 28 della Legge 10/91, ossia dell'obbligo di ricertificazione energetica dell'immobile.

Si segnala che l'utilizzazione di pompe di calore comporta, oltre all'abbattimento di quasi il 50% delle emissioni di CO2 (rispetto i sistemi tradizionali), anche una drastica riduzione dei PM10 e di gas climalteranti, estremamente nocivi soprattutto negli agglomerati urbani, nei quali il superamento delle soglie previste dalla legge comporta una diretta responsabilità delle amministrazioni comunali.

Non ultimo si ricorda che una progressiva implementazione dei sistemi a PDC contribuirebbe al rafforzamento della filiera industriale nazionale, con positivi effetti in termini economici ed occupazionali.

Sul piano della tutela ambientale alcune perplessità fa sorgere **l'articolo 13**.

In particolare, la semplificazione disposta dai commi da 1 a 3 non appare coerente con il principio, introdotto nel 2006 nel d.lgs 152, per il quale l'area è considerata contaminata e si deve quindi intervenire con un progetto di bonifica solo nel caso in cui ciò sia riscontrato con una appropriata Analisi di Rischio (art. 242, comma 4). Nel caso è possibile, a norma vigente, presentare in un'unica soluzione i risultati di caratterizzazione, l'Analisi di Rischio ed il progetto di bonifica a Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Invece nel testo attuale qualora si volesse accedere alle procedure semplificate ipotizzate, è stabilito di saltare completamente l'Analisi di Rischio e presentare assieme ai risultati della caratterizzazione un progetto di bonifica a Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) o inferiore, da concludere non oltre 12 mesi dall'approvazione.

Si ritiene opportuno riaffermare quanto già disposto nella vigente legislazione invece di dover presentare assieme ai risultati della caratterizzazione un progetto di bonifica a Concentrazioni Soglia di Contaminazione, prevedendo la presentazione in una unica soluzione dell'indagine di caratterizzazione, dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica.

Si osserva anche l'incongruità della eliminazione della presentazione e approvazione in Conferenza dei Servizi del piano di caratterizzazione, posto che "i dati sullo stato di contaminazione" non costituiscono un piano di caratterizzazione, che piuttosto è composto dall'insieme delle informazioni necessarie a ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali ed a prendere le decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Inoltre appare critico, nel comma 4, inerente le procedure semplificate per la cessazione della classificazione di rifiuto delle sostanze sottoposte a recupero (c.d. End of Waste), il riferimento alle quantità massime indicate dal DM 5-2-1998 e DM 161-2002. Il procedimento di recupero di cui ai suddetti decreti non appare univocamente definito e ciò rende inapplicabile tale disposizione. Infatti i quantitativi massimi individuati nel DM 5 febbraio 1998 sono differenti per tipo di operazione di recupero, che nominalmente è difficile che possa letteralmente corrispondere alle specifiche dei singoli regolamenti europei (emanati e da emanare) quali atti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della direttiva 2008/98/CE.

Sarebbe quindi opportuno eliminare tale riferimento generico e specificare che ci si riferisce alle quantità massime previste dai due decreti per singolo CER laddove si norma il recupero di materia per medesime tipologie di rifiuti non pericolosi previsti negli atti dell'unione emessi ai sensi dell'Art 6 comma 2 della 98/2008/CE.

Infine, nel comma 7 sempre dell'articolo 13, dovrebbe essere prevista la deroga ai Valori limiti di emissione in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Aggregato 5 per il parametro BORO presente naturalmente in tutti gli impianti che utilizzano acqua mare e la possibilità di deroga per specifiche aree con presenza naturale nelle acque sotterranee con concentrazioni sempre superiori ai 2 mg previsti come limiti allo scarico. In questo caso i BRef prevedono livelli di prestazione non compatibili, posti i valori di fondo di concentrazione del Boro nelle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti.